

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6348/2022 RG

Per la dott.ssa **CASTRO ELEONORA** [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, via della
Giuliana n.101 presso lo studio dell'Avv. Roberto Denicolai e rappresentata
e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Dino Caudullo del Foro
di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC
dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)
- la Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del DM Istruzione 9.11.2021,
n. 326 in persona del legale rapp.te p.t.
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Direttore
generale p.t. (C.F. 97254200153)
- la Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua
inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al
Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499/2020, come
modificato ed integrato dai Decreti n.649 del 3 giugno 2020, n.749 del
1.07.2020 e n.23 del 5.01.2022, in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Pirrello Claudia, controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria, nonché dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la **classe di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)** per la regione Sicilia di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.10.2022 prot.39569 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di integrazione e rettifica della graduatoria e dell'elenco sub 1 impugnati, nonché della medesima graduatoria ed elenco come da ultimo rettificata prot. n. 45340 del 1.12.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale

abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

PREMESSE

Il ricorrente ha partecipato per la regione Sicilia al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso AB25 di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020.

In origine il bando di concorso prevedeva l'articolazione della procedura in due prove scritte ed una prova orale; in attuazione tuttavia di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del DL 73/2021, con decreto dipartimentale n.23 del 5.01.2022 è stato modificato in parte qua il bando, con l'introduzione, in luogo delle due prove scritte previste, di un'unica prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto.

La prova scritta computer based prevedeva una valutazione massima di 100 punti, per 50 quesiti a risposta multipla, e si riteneva superata con il conseguimento del punteggio minimo di 70 punti.

In esito alla predetta prova scritta, il ricorrente ha riportato il punteggio complessivo di 68/100, con la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Il conseguimento di un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando e la conseguente mancata ammissione alla prova orale, sono tuttavia conseguenza dell'illegittimo svolgimento della prova scritta di cui trattasi, nonché della altrettanto illegittima predisposizione della batteria dei quesiti sottoposti e del relativo archivio nazionale, laddove presentavano domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento (Testi letterari), domande errate, ovvero che si prestavano a più risposte corrette rispetto alle quattro riportate nel quesito, ovvero in quanto nessuna delle possibili risposte riportate nel quesito era da ritenersi corretta.

Al ricorrente pertanto, per la prova sono state contrassegnate come errate le risposte rese ad alcune domande della sua batteria di quesiti, che tuttavia devono ritenersi illegittime come infra si vedrà, chiedendosi quindi l'attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta (punti 2.00) ovvero, in subordine, chiedendosene l'annullamento e l'invalidazione con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

Ritenendo illegittimo il giudizio di mancata ammissione alla prova orale, con ricorso iscritto al n. 6348/2022 RG, il ricorrente ha impugnato

1) l'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB25 - Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

3) i verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

4) l'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

5) la batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB25- Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado per la

regione Sicilia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

6) il Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari.

7) ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.

Successivamente alla proposizione del ricorso principale, sono stati pubblicati la graduatoria generale di merito e l'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai fini del conseguimento dell'abilitazione, i quali devono anch'essi ritenersi illegittimi per illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso principale, e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 59/2017, con il decreto ministeriale n.201 del 20.04.2020 sono state disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Con il decreto dipartimentale n.499 del 21.04.2020 è stata quindi bandita la procedura concorsuale con la previsione di due prove scritte strutturate in quesiti a risposta aperta ed una prova orale.

Con il decreto legge n.73 del 25.05.2021, è stata tuttavia introdotta una modifica alla originaria struttura del concorso, con la sostituzione delle prove scritte previste con un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla.

La citata disposizione legislativa ha quindi autorizzato il Ministero ad apportare ai bandi di concorso già pubblicati tutte le occorrenti modifiche, fermi restando i programmi concorsuali, nonché a disciplinare - tra l'altro - le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta ed istituire una Commissione nazionale incaricata anche di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove.

Quindi, il decreto ministeriale n.326 del 9.11.2021 (art.4) ha previsto una prova scritta computer-based, della durata di 100 minuti, vertente sui programmi allegati al decreto medesimo, composta da cinquanta quesiti e, specificamente per le classi di concorso AB24, AB25 e B-02 relativamente alla lingua inglese, così ripartiti:

- quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Diversamente da tutte le altre classi di concorso, per le quali il DM 326/2021 ha fatto riferimento e rinvio specifico ai programmi di cui all'Allegato A al DM 201/2020, per le sole classi AB24, AB25 e B-02 non vi è alcun riferimento specifico ai programmi di cui al citato Allegato A, essendo stata appositamente prevista una autonoma articolazione dei quesiti relativi alla prova scritta computer-based.

A sua volta, il decreto dipartimentale n.23/2022 ha modificato nei predetti termini il bando di concorso precisando che ciascun quesito dovesse consistere in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta.

Il decreto 23/2022 ha poi specificato che i quesiti della prova scritta dovevano essere predisposti a livello nazionale dal Ministero tramite la Commissione nazionale di cui all'art.7 del DM 326/2021, alla quale è stato anche affidato il compito di redigere i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni

prima dello svolgimento della prova. Compito della Commissione era anche di stabilire la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

*** **

Come dianzi evidenziato, in occasione dello svolgimento della prova scritta sono state riscontrate diverse irregolarità, talune di carattere generale ed altre, in particolare, riguardanti l'archivio nazionale dei quesiti, il quale prevedeva talune domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento (sui Testi letterari per la AB25), altre tecnicamente errate o che si prestavano a più di una risposta corretta tra quelle proposte, o che non prevedevano alcuna risposta corretta tra quelle proposte.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi per i medesimi motivi di cui al ricorso principale che di seguito si ripropongono per

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

VIZI GENERALI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE NAZIONALE

Violazione ed erronea applicazione del Decreto dipart.le n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649/2020, n.749/2020 e n.23/2022. Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DM n.326 del 9.11.2021. Violazione ed erronea applicazione dell'art.5 del Decreto dipart.le n.23 del 5.01.2022. – Genericità dei Quadri di riferimento.

I quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero tramite la Commissione di cui all'articolo 7 del Dm 326/2021, la quale ha anche predisposto i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che avrebbero dovuto essere pubblicati – per espressa previsione del Dm citato, sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

I Quadri di riferimento risultano **assolutamente sommari e generici** (soprattutto rispetto a quelli pubblicati per le altre classi di concorso del gruppo AA24: Francese AA24, Spagnolo AC24 e altre).

Ad esempio, per la classe di concorso AA25, il Quadro di riferimento in maniera puntuale prevedeva la ripartizione dei quesiti tra i vari macro argomenti come segue:

“In particolare, i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso AA25 sono così distribuiti:

- 20 quesiti di lingua francese riguardanti contenuti grammaticali, lessicali e atti comunicativi, suddivisi in maniera proporzionale. In particolare, sono stati inseriti quesiti di riflessione metalinguistica, sintattica e morfologica, in alcuni casi contestualizzati, per favorirne l’inferenza, relativamente ai livelli di competenza linguistica previsti dal QCERL, conformemente al programma.*
- 20 quesiti di cultura e civiltà della Francia e dei Paesi francofoni concernenti gli aspetti storici, sociali e politici, nonché le varietà linguistiche con particolare riferimento a quella diastratica.*

I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti:

- a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l’individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all’interno di 4 possibili opzioni;*
- b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l’individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte;*
- c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l’identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte”.*

Di contro, in maniera errata ed illegittima, per la classe di concorso AB25 non è stato specificato in alcun modo il numero di quesiti per ciascun argomento, ossia la ripartizione per gruppi di domande, come è stato invece fatto per le altre classi di concorso sopra menzionate.

Il bando definisce infatti una “ripartizione base” dove si prevedono, per ogni classe di concorso, 5 quesiti di informatica per scopi didattici, mentre il restante blocco di 45 quesiti che è andato a completare la batteria, così come predisposto dalla Commissione, lungi dal rispettare il criterio di ripartizione dei contenuti “in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”, come richiesto dal regolamento e bando, in realtà è stato formulato in modo assolutamente generico ed incompleto e tale da non consentire, peraltro senza il rispetto del termine di pubblicazione minimo di

cui sopra, almeno un minimo di orientamento preventivo dei candidati circa il “peso” di ciascuno dei macroargomenti indicati dal Quadro di riferimento come di seguito riportati

Classi AB24 e AB25

- Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)
- Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)
- Teorie dell'acquisizione di una lingua
- Approcci, metodologie e tecniche nell'insegnamento delle lingue
- Le tecnologie nell'insegnamento delle lingue.
- Risorse didattiche
- Caratteristiche e varietà della lingua inglese
- Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici
- Portfolio Europeo delle lingue
- Risorse didattiche e digitali
- Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d'Europa)
- Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto
- Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)

Classe AB24

- Testi letterari
- Inglese per scopi speciali o microlingua

Il Quadro di riferimento per la classe AB25, così come per la AB24, è illegittimamente generico, limitandosi ad indicare solo le macro aree, e tale da non consentire un adeguato orientamento dei candidati ai fini della preparazione alla prova, diversamente da quanto previsto dai Quadri di riferimento per le altre materie rientranti nel gruppo A24, come francese e spagnolo.

VIZI ATTINENTI L'ERRONEITÀ DI ALCUNI QUESITI DELL'ARCHIVIO NAZIONALE E PRESENTI NELLA BATTERIA DELLA PROVA D'ESAME DEL RICORRENTE

Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n.449/2020 e succ.

mod.. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dell'art.97 Cost. - buon andamento ed imparzialità della PA. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor participationis. Violazione dell'art.3 Cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si rileva ulteriormente quanto segue.

In occasione dello svolgimento della prova scritta, alcuni dei questi, relativamente ai quali le risposte rese dal ricorrente sono state ingiustamente ritenute errate, sono da ritenersi tecnicamente errati, o perché in contrasto con le linee generali della materia specifica, o perché delle quattro risposte possibili offerte ne risultano corrette più di una, o perché nessuna delle quattro risposte possibili risulta corretta ed infine altri risultano assolutamente ambigui o comunque mal formulati e tali da indurre in errore i candidati.

A riprova dell'elevato numero di errori riscontrati nell'archivio nazionale dei quesiti e, conseguentemente, nelle batterie sottoposte nei vari turni in cui si è articolata a livello nazionale la prova scritta, si pone l'elevatissima percentuale di candidati non ammessi alla prova orale.

Ferma restando l'illegittimità delle domande sui testi letterari come sopra evidenziate, al ricorrente è stato attribuito il punteggio di zero (0) punti anziché dei due (2.00) previsti, per le risposte rese ai seguenti quesiti, che sono tuttavia errati e, quindi, illegittimi per i seguenti motivi

DOMANDA N.48

Choose the correct answer

What does the phrasal verb in bold in the sentence below mean?

I didn't really get along with my sister when I was a teenager

a Go out

b Abide

c Travel

*d Like

In questo caso ambedue le risposte like e abide devono ritenersi corrette.

Ed invero:

dal Dizionario Cambridge get along =like, pertanto I didn't really get along with my sister= I didn't really like my sister.

Riferimento Like → <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like>

Sempre nel Cambridge Don't abide= dislike (don't like), quindi abide in una frase negativa veicola il medesimo significato I didn't really abide my sister =I didn't really like my sister= I didn't really get along with my sister.

Riferimento Abide

<https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/abide>

Il quesito presenta quindi due risposte corrette, una delle quali indicata dal ricorrente, al quale va pertanto attribuito il punteggio di punti 2.00.

DOMANDA N.13

Choose the correct answer

1. Choose the option that best completes the statement below.

The *Common European Framework of Reference* (CEFR) was developed to provide a descriptive tool of:

a the language objectives users should pursue and the methods they should employ

b the language curriculum for each of the CEFR levels

*c what language learners have to learn to do to use a language for communication

d the assessment tools to be used for each of the CEFR level

In detto quesito l'opzione corretta: "*what language learners have to learn to do to use a language for communication*" era fuorviante nella costruzione

della frase in quanto risultava scorretta nella sequenza di tre verbi all'infinito o deficitaria di qualche elemento.

Dal confronto con il CEFR è emerso che la frase è stata trascritta male nel questionario, in quanto mancante della congiunzione subordinante “in order to”.



Tenuto conto pertanto dell'errata formulazione del quesito, lo stesso deve ritenersi illegittimo e va annullato ed invalidato, con il conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

*** **

L'assegnazione del punteggio di zero punti per le risposte rese dal ricorrente, ai predetti quesiti, in luogo del punteggio di +2.00 che doveva essere attribuito, ha determinato un punteggio finale di 68/100, insufficiente quindi al raggiungimento della soglia minima di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova.

L'annullamento della domanda come sopra specificate, con l'estromissione dalla batteria dei quesiti o con l'attribuzione del punteggio di punti 2.00 in luogo di zero punti, consentirebbe quindi al ricorrente di accedere alla prova orale.

*** **

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso

al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Nel caso a mano tuttavia, i predetti principi risultano violati dall'Amministrazione procedente, laddove tramite la somministrazione di uno o più quesiti errati, o comunque mal formulati, ha falsato l'esito della procedura concorsuale, negando illegittimamente l'accesso in graduatoria e la collocazione in posizione utile nella stessa al ricorrente.

Ed invero.

Come sopra evidenziato, le domande in questione erano palesemente errate, ambigue, nessuna delle risposte proposte era da ritenersi corretta o due tra quelle proposte erano corrette.

Tuttavia, in maniera illegittima per i motivi di cui in rubrica, l'Amministrazione procedente ha ritenuto illegittimamente ed illogicamente errate le risposte rese dal ricorrente, penalizzandolo con l'attribuzione di zero punti in luogo del punteggio corretto di + 2.00 punti.

Risulta violata anche la par condicio tra i candidati nonché il principio del favore participationis nelle procedure concorsuali, in ossequio altresì al principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art.97 Cost. tenuto conto che i candidati più fortunati che hanno svolto la prova nel II turno hanno avuto sorteggiata la busta contenente una diversa batteria di quesiti non comprendenti quelli oggi in contestazione.

Come evidenziato **in fattispecie analoga codesto On.le Tar, Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233/2022**, ha già accertato che in relazione al quesito in questione “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione

della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”, ammettendo per l’effetto i ricorrenti al prosieguo della procedura.

Del resto, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Nel caso a mano per espressa previsione sia della legge (Dl 72/2021, che del bando nella sua versione modificata di cui al D. dip.le 23/2022) non era prevista la pubblicazione dell’archivio nazionale dei quesiti.

Viceversa, l’unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

È infatti possibile che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un’unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso a mano, ove il quesito/i di cui sopra, essendo palesemente errati o avendo carattere ambiguo, non consentono di individuare con certezza la risposta o di contro presentano più risposte esatte o, paradossalmente, nessuna tra quelle proposte può ritenersi tecnicamente corretta.

D’altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Al riguardo nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, la P.A. può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo

della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n.12643).

Nella fattispecie per cui è causa, invece, i quesiti in contestazione non prevedono affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità o addirittura non presentano affatto alcuna risposta corretta.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni

valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la giurisprudenza ha chiaramente affermato che “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta,

scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, i quesiti contestati sono connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, ovvero presentano più risposte corrette o nessuna tra quelle proposte è corretta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé, quindi, che la prova sostenuta dal ricorrente porta con sé non pochi sospetti sulla sua genuinità, posto che l'operato amministrativo si allontana vistosamente dai canoni della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

E, dunque, se in un quiz di 50 quesiti da risolvere in 100 minuti, 2 o più domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato svariati minuti per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 15 ed il 20% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno una incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

Sebbene sia regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/01/2021, n.901), nel caso a mano non è stata

tuttavia riconosciuta la possibilità di “ritornare” sul quesito di riserva, costringendo a fornire una risposta impulsiva o a lasciare in bianco. Conseguenza è stata l’attribuzione di penalità.

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell’impugnativa in esame presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l’azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato ricorrente.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell’eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe “neutralizzare” la penalità relativa al quesito/ai quesiti contestato/i e, dunque assegnare +2.00 punti ai candidati, come l’odierno ricorrente, che hanno risposto correttamente o, in subordine, invalidare del tutto i predetti quesiti e, conseguentemente, ritenere proporzionalmente abbassata la soglia minima di punteggio prevista per l’ammissione alla prova orale, da 70/100 a 68/100 o, nel caso di invalidazione di più di due quesiti anche a 66/100.

Il ricorrente, in altri termini, ha subito ingiustamente le conseguenze negative di un errato agire dell’Amministrazione, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU che opportunamente si richiede in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato “l’imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e,

quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che del punteggio di punti 2.00 per ciascuna risposta) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"; principi, tutti, disattesi nella specie dall'azione amministrativa.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta

irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G.A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità in relazione ai quesiti errati o mal posti; invero, se a tale/i domande venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che il ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento di 70/100 e sarebbe ammesso alla prova orale.

In via subordinata, ritenendo corrette le censure mosse avverso i predetti quesiti, gli stessi andrebbero comunque annullati con la conseguenziale estromissione dall'archivio nazionale e dalla batteria sottoposta per la prova scritta al ricorrente, con il conseguente abbassamento della soglia minima ai fini dell'ammissione alla prova orale di punti 2.00 per ciascuno dei quesiti annullati, e con la discendente ammissione del ricorrente alla prova orale in ragione del punteggio originariamente assegnato

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il punteggio di 2.00 punti in luogo della valutazione negativa di zero (0) punti assegnata per la/e risposta/e resa/e al/i quesito/i di cui in narrativa e disporre l'ammissione alla prova orale.

Quindi condannare ex art. 30, comma 2, c.p.a. le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/e risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, disporre il proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

In via subordinata, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto invalidare le domande ritenute errate, con il consequenziale abbassamento in misura proporzionale della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell'ammissione alla prova orale, con l'ammissione alla prova orale del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo